



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Omicidio colposo: si va in carcere?

Autore: Mariano Acquaviva | 03/01/2020



Cos'è l'omicidio colposo? Il condannato va sempre in prigione? Come evitare la galera in caso di condanna per omicidio colposo? Cos'è la pena sospesa?

La legge punisce con sanzioni adeguate chi commette un illecito: ad esempio, colui che parcheggia in doppia fila incorre in una multa; per chi viene trovato a fumare uno spinello viene disposto il sequestro della sostanza stupefacente e la

sospensione della patente di guida o il divieto di conseguirla; chi colpisce al volto un'altra persona rischia la prigione. Insomma: ad ognuno il suo, in maniera proporzionale alla gravità della propria condotta. Ti sembrerà allora superfluo chiedersi se per **omicidio colposo si va in carcere**.

In realtà, la risposta è meno scontata di quanto ci si possa aspettare: in Italia esistono infatti diversi istituti giuridici che consentono agli imputati, nell'eventualità di condanna, di evitare di finire dietro le sbarre. In che modo? Come fa una persona condannata per un crimine grave come l'omicidio colposo a non andare in carcere? Scopriamolo insieme: ti serviranno solamente cinque minuti.

Omicidio colposo: cos'è?

L'**omicidio colposo** è il reato commesso da colui che, pur non volendolo, uccide una persona. Pensa a colui che sta riparando le tegole del tetto e che, inavvertitamente, lascia cadere il martello che ha con sé, colpendo una persona.

Possiamo, dunque, definire l'omicidio colposo come l'omicidio non voluto, ma comunque accaduto.

Omicidio colposo: com'è punito?

La legge dice che chiunque cagiona per colpa la **morte di una persona** è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni **[1]**.

Pene molto più severe sono previste nel caso in cui l'omicidio colposo sia commesso:

- con violazione delle norme per la **prevenzione degli infortuni sul lavoro** (reclusione da due a sette anni);
- nell'**esercizio abusivo di una professione** per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria (reclusione da tre a dieci anni);
- con violazione delle norme sulla **disciplina della circolazione stradale** (reclusione da due a sette anni, innalzata fino a dodici nel caso in cui il conducente era sotto effetto di alcool o di **stupefacenti**) **[2]**.

Si va in prigione per omicidio colposo?

Come visto nel paragrafo precedente, la legge prevede **pene molto severe** per l'**omicidio colposo**, soprattutto quando ricorrono particolari condizioni, come la violazione delle norme del Codice della strada o la violazione delle norme stabilite per **prevenire gli infortuni sul lavoro**.

Dunque, possiamo dire che **si va in carcere per omicidio colposo**? Sicuramente sì, a meno che, però, la persona condannata non riesca a beneficiare, grazie anche a qualche sconto di pena, della **sospensione condizionale**, cioè di quell'istituto giuridico che permette a colui che è condannato a pena non superiore ai due anni di neutralizzare di fatto la sanzione. Ma non solo.

La legge prevede che, per pene che non superino i quattro anni, sia possibile chiedere l'**affidamento in prova ai servizi sociali**, cioè una misura alternativa alla detenzione che consente al condannato di evitare il carcere. Ma procediamo con ordine.

Sospensione condizionale della pena: cos'è?

La [sospensione condizionale della pena](#) [3] è una causa di estinzione del reato che, per quello che qui ci interessa, ha come effetto principale quello di evitare al reo di subire le conseguenze negative della **sentenza di condanna**.

In pratica, se il giudice concede la sospensione della pena, il condannato, anche se la sentenza diventa definitiva, non andrà in carcere né dovrà pagare alcuna multa.

La **sospensione condizionale**, però, non può essere concessa sempre: oltre che dove rientrare nel limite di pena, è necessario che il giudice valuti tutte le circostanze riguardanti il reato, così da potersi convincere che il crimine non sia grave oppure non sia stato compiuto da chi è abituato a delinquere. Insomma, la **sospensione condizionale della pena** deve basarsi anche su una prognosi favorevole della condotta del reo.

Dunque, per **omicidio colposo** non si va in **carcere** se il condannato è riuscito a ottenere una pena finale non superiore ai due anni e se il giudice ha ritenuto di poter concedere la sospensione condizionale.

Va anche precisato che la **pena sospesa** può essere concessa più volte, ma

sempre entro il tetto massimo dei due anni: ciò significa che, se la persona condannata per omicidio colposo aveva già beneficiato in precedenza della pena sospesa per due anni, non potrà ottenere nuovamente il beneficio.

L'affidamento in prova ai servizi sociali

Come anticipato, per pene fino a quattro anni di reclusione è possibile accedere alla **misura alternativa alla detenzione** rappresentata dall'affidamento in prova ai servizi sociali, evitando così di andare in carcere.

Dunque, colui che è condannato per omicidio colposo a pena fino a quattro anni, pur non potendo beneficiare della sospensione condizionale della pena potrà chiedere di seguire un percorso di recupero sociale che gli consentirà comunque di non finire in **prigione**.

Omicidio colposo: come ottenere sconti di pena?

Per non finire in **carcere per omicidio colposo** si può beneficiare della sospensione della pena oppure dell'affidamento in prova; per fare ciò, però, occorre che la condanna sia contenuta entro determinati limiti. Come fare ad abbassare la pena? Esistono dei modi molto semplici:

- se non ci sono particolari aggravanti o altre circostanze che lasciano presupporre la particolare serietà del reato, il giudice può concedere le **attenuanti generiche**, con conseguente sconto della pena pari a un terzo rispetto a quella che sarebbe stata normalmente inflitta;
- un altro sconto di pena, sempre pari a un terzo, può derivare dalla scelta di un **rito premiale**, come ad esempio il patteggiamento oppure il **giudizio abbreviato**.

Dunque, la scelta del rito e l'ottenimento delle attenuanti può favorire il raggiungimento di una soglia di pena che rientri entro quelle che permettono di accedere alla sospensione condizionale della pena ovvero all'**affidamento in prova ai servizi sociali**.

Note

[1] Art. 589 cod. pen. **[2]** Art. 589-bis cod. pen. **[3]** Art. 163 cod. pen. *Autore
immagine: 123rf.com*